

36898-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gaetano De Amicis - Presidente -
Emilia Anna Giordano
Giuseppina Anna R. Pacilli - Relatrice -
Benedetto Paternò Raddusa
Paolo Di Geronimo

Sent. n. 1553/2025
C.C. - 05/11/2025
R.G.N. 32898/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ██████ il ██████

avverso il decreto del 04/08/2025 della Corte di appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Marco Patarnello, che
ha concluso chiedendo l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla
Corte di appello di Milano;
udita l'Avv. ██████████, in sostituzione dell'Avv. ██████████, difensore del
ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 4 agosto 2025 la Corte di appello di Milano ha disposto
nei confronti di ██████████ il sequestro "preventivo" della somma di euro
13.000.

4/

2. Il ricorrente, destinatario di mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali verso l'Ucraina, in forza della sentenza n. 756/14146/23, emessa il 12 settembre 2024 dalla [REDACTED] è stato tratto in arresto presso un albergo di [REDACTED] dove alloggiava con la compagna e i due figli minori.

L'arresto è stato convalidato il 30 luglio 2025, in ragione del ritenuto sussistente pericolo di fuga, e, successivamente, in data 4 agosto 2025, la Corte di appello di Milano ha convalidato il sequestro della somma di euro 13.000,00, di cui il ricorrente è stato trovato in possesso.

Il Collegio di appello ha ritenuto che «appare verosimile che la somma sequestrata sia proprio il profitto della rapina per cui è richiesta l'estradizione (la rapina avente ad oggetto la somma di euro 29.000)» e che «vi è fondato pericolo che la libera disponibilità della somma di denaro possa aggravare o protrarre le conseguenze dei delitti per cui è richiesta l'estradizione».

3. Avverso il decreto di convalida del sequestro l'estradando ha proposto richiesta di riesame dinanzi alla Corte di appello di Milano, che ha trasmesso gli atti a questa Corte, riqualificata l'istanza come ricorso per cassazione.

L'estradando ha dedotto che la motivazione del decreto è apparente, non avendo la Corte di appello illustrato le ragioni concrete per cui la somma di denaro è frutto della rapina, perpetrata circa tre anni prima del sequestro, e la libera disponibilità di essa può aggravare o protrarre le conseguenze dei delitti per cui è richiesta l'estradizione.

4. Il 27 ottobre 2025 è pervenuta una memoria nell'interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell'accoglimento della richiesta di annullamento del decreto di convalida del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 719 cod. proc. pen., che disciplina le impugnazioni dei provvedimenti relativi alle misure cautelari, emessi nell'ambito di procedimenti estradizionali, prevede espressamente che contro i suddetti provvedimenti è possibile proporre ricorso per cassazione per il solo motivo della violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del

provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (v., *ex multis*, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).

3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è inficiato da violazioni di legge.

Va ricordato che l'art. 20 della Convenzione Europea di estradizione (ratificata con legge 30.1.63 n. 300) prevede che la "parte richiesta" può procedere al sequestro degli oggetti: a) che possano servire come mezzi di prova; b) che, provenendo dal reato, siano stati trovati in possesso dell'individuo reclamato, al momento dell'arresto, o siano stati scoperti successivamente.

L'art. 716, comma 1, cod. proc. pen., dal canto suo, prevede il "sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato".

La Corte di appello di Milano, premesso che [REDACTED] era stato arrestato a fini di estradizione richiesta dall'Autorità giudiziaria della Romania, ha disposto il sequestro "preventivo" della somma di euro 13.000 e ha giustificato tale provvedimento rilevando che appare verosimile che la somma sia profitto del reato di rapina, oggetto della richiesta di estradizione, e che vi è fondato pericolo che la libera disponibilità della somma di denaro possa aggravare o protrarre le conseguenze dei delitti per cui è richiesta l'extradizione.

Alla luce di quanto precede va osservato, innanzitutto, che dal decreto di convalida del sequestro non emerge chiaramente se è stato operato un sequestro preventivo, non consentito nell'ambito della procedura estradizionale, o il sequestro del profitto della rapina, per cui è stata richiesta l'extradizione.

In quest'ultimo caso, va rilevato, però, che non sono state illustrate le ragioni per cui la somma di denaro possa essere il profitto della rapina, per la quale l'estradando è stato giudicato e condannato. Tale lacuna appare ancora più evidente, se si consideri che, secondo quanto rappresentato dal ricorrente, i fatti, per i quali l'Autorità ucraina ha chiesto l'extradizione, risalgono a più di tre anni fa, così che, anche atteso l'arco temporale trascorso, era necessario motivare in ordine al collegamento della somma di denaro con la rapina.

Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Milano, che emenderà gli errori in cui è incorsa.

44

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.

Così deciso il 5 novembre 2025.

Il Consigliere estensore

Giuseppina A. R. Pacilli

Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Gaetano De Amicis

Gaetano De Amicis

